

COMUNE DI AGLIANA
(Provincia di Pistoia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –articolo 9, comma 2, lettera l)

Testo modificato approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 25.1.2002 - **Allegato D**

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercati	Luogo di svolgimento
A) Annuali	
Mercato di Agliana del Sabato	Agliana
Mercato di Agliana del Giovedì	Agliana
Mercato della Ferruccia	Ferruccia
Fiere	Luogo di svolgimento
A) Fiere principali	
Fiera del Giugno Aglianese	Agliana
Fiere Minori	Luogo di svolgimento
Cimitero il giardino	Agliana
Cimitero di San Michele	Agliana
Cimitero di San Niccolò	Agliana
Cimitero di San Piero	Agliana
Fiere Promozionali	Luogo di svolgimento
Fiera dell'antiquariato e dell'artigianato	Agliana
Fiera degli uccelli	Agliana
Sagra del dolce	Agliana
Mostra dei prodotti aglianese	Agliana
Sagra del cioccolato	Agliana
Posteggi fuori mercato	Luogo di svolgimento
Cimitero il giardino (Autorizzazione annuale)	Agliana
Cimitero di San Michele (Autorizzazione annuale)	Agliana
Cimitero di San Niccolò (Autorizzazione annuale)	Agliana
Cimitero San Piero (Autorizzazione annuale)	Agliana
Cimitero San Michele (Autorizzazione stagionale)	Agliana

INDICE

Titolo 1	Norme generali
Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Finalità del regolamento
Articolo 4	Criteri generali di indirizzo
Articolo 5	Competenze uffici comunali
Articolo 6	Esercizio dell'attività
Articolo 7	Trasferimento mercati, fiere e fiere promozionali
Articolo 8	Delega
Articolo 9	Durata delle concessioni
Articolo 10	Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
Articolo 11	Normativa igienico-sanitaria
Articolo 12	Vendita a mezzo veicoli
Articolo 13	Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
Titolo 2	 Mercati
Capo I	Norme generali
Articolo 14	Definizioni
Articolo 15	Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 16	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 17	Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 18	Criteri di variazione per migioria e scambio posteggi
Articolo 19	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
Articolo 20	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 21	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 22	Revoca della concessione decennale del posteggio
Articolo 23	Mercati Straordinari
Capo II	Individuazione dei mercati
Articolo 24	Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
Articolo 25	Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
Titolo 3	 Fiere
Capo I	Norme generali
Articolo 26	Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 27	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
Articolo 28	Posteggi riservati ai produttori agricoli
Articolo 29	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Articolo 30	Revoca della concessione decennale del posteggio
Capo II	Individuazione delle Fiere
Articolo 31	Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento Specializzazioni merceologiche
Articolo 32	Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
Titolo 4	 Fiere Promozionali
Capo I	Norme generali
Articolo 33	Fiere Promozionali
Articolo 34	Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
Articolo 35	Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
Articolo 36	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
Capo II	Individuazione delle Fiere Promozionali
Articolo 37	Fiera promozionale: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.
Articolo 38	Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
Titolo 5	 Posteggi fuori mercato
Capo I	Norme generali
Articolo 39	Posteggi fuori mercato
Articolo 40	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 41	Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
Articolo 42	Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II	Individuazione dei posteggi fuori mercato
Articolo 43	Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari.
Articolo 44	Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare
Titolo 6	Commercio itinerante
Articolo 45	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Articolo 46	Zone vietate
Articolo 47	Rappresentazione cartografica
Articolo 48	Determinazione degli orari
Titolo 7	Norme transitorie e finali
Articolo 49	Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi
Articolo 50	Concessioni temporanee
Articolo 51	Validità delle presenze
Articolo 52	Produttori agricoli
Articolo 53	Attività stagionali
Articolo 54	Bandi Comunali
Articolo 55	Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
Articolo 56	Sanzioni
Articolo 57	Abrogazione precedenti disposizioni
Articolo 58	Allegati

Titolo 1

Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".

2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.

3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
- e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.

- k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scieglterne un altro purché non assegnato.
- n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.L.gs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s) Per portatore di Handicap coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi uffici possono emanare in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I Responsabili degli uffici comunali interessati devono esaminare, senza ritardo, le istanze e le osservazioni, presentate in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche.

4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Funzionario competente del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario competente nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stes-

se potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della Legge Regionale 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiera e fiere promozionali

1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (articolo 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (articolo 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (articolo 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.L.gs. n. 114/1998.

Articolo 9

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .

2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione eventualmente necessaria al rinnovo.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

4. Nella suddetta eventualità il Comune dovrà mettere a disposizione del titolare della concessione una qualsiasi altra area del territorio comunale, da individuarsi di concerto con le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi onnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico. Sono fatte salve, all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali occupazioni di interspazi – costituiti dai cosiddetti ingombri tecnici – tra gli operatori. A maggior chiarimento del principio della onnicomprensività dell'area di posteggio, nel caso di subentro nell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione del Comando Polizia Municipale. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima autorizzazione del dante causa.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.

3. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, salvo che il posteggio, dopo l'assegnazione agli spuntisti, sia rimasto libero e purché l'operatore si presenti entro 30 minuti dall'inizio delle vendite e le condizioni di accesso lo consentano.

6. È consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.

Articolo 11

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2. È altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 13

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 14 Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della Legge Regionale 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

2. Quando il giorno di svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno feriale precedente.

3. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati, per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, o posticipati e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:

- a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione;
- c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della Legge Regionale 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 17 Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 18

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Vigile Annonario incaricato segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.

2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglioria. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).

4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;

Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore (se il mercato è organizzato in settori) può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 19

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della Legge Regionale n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità.

2. Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando.

3. Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

4. Il Comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell'operatore.

Articolo 20

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.

4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della Legge Regionale 9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Commercio.

7. Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale 9/1999, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.

Articolo 22

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 23

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 24

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti:

Mercato di Agliana del Sabato					
a) Luogo di svolgimento	Agliana capoluogo				
b) Ubicazione	Piazza Bellucci				
c) Svolgimento	Annuale				
d) Cadenza	Settimanale				
e) Giorno	Sabato				
f) Orario:		Invernale		Estivo	
	Accesso	6,00	8,00	6,00	8,00
	Vendita	8,00	13,00	8,00	13,00
	Sgombero	13,00	14,00	13,00	14,00
g) Settore		Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)		10	300	30	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)		56	1680	30	
Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera c)		2	60	30	
Posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b)		1	30	30	
h) Totale posteggi		69	2070	30	
i) Superficie di pertinenza			5300		
l) Superficie totale del mercato			7370		
m) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato A-1) nella quale sono indicati:					
1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;					
2. la sua superficie complessiva;					
3. il numero, la dislocazione e le dimensione del singolo posteggio;					
4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;					
5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.					

Mercato di Agliana del Giovedì					
a) Luogo di svolgimento	Agliana capoluogo				
b) Ubicazione	Piazza Bellucci				
c) Svolgimento	Annuale				
d) Cadenza	Settimanale				
e) Giorno	Giovedì				
f) Orario:		Invernale		Estivo	
	Accesso	6,00	8,00	6,00	8,00
	Vendita	8,00	13,00	8,00	13,00
	Sgombero	13,00	14,00	13,00	14,00
g) Settore		Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)		6	180	30	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)		31	930	30	
Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera c)		2	60	30	
Posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b)		2	60	30	
h) Totale posteggi		41	1230	30	
i) Superficie di pertinenza			6140		
l) Superficie totale del mercato			7370		
m) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato A-2) nella quale sono indicati:					
1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;					
2. la sua superficie complessiva;					
3. il numero, la dislocazione e le dimensione del singolo posteggio;					
4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;					
5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.					

Mercato della Ferruccia					
a) Luogo di svolgimento	Ferruccia				
b) Ubicazione	Via Carlo Levi				
c) Svolgimento	Annuale				
d) Cadenza	Settimanale				
e) Giorno	Mercoledì				
f) Orario:		Invernale		Estivo	
	Accesso	6,00	8,00	6,00	8,00
	Vendita	8,00	13,00	8,00	13,00
	Sgombero	13,00	14,00	13,00	14,00

g) Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	4	120	30	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	6	180	30	
Posteggi riservati ai produttori agricoli (LR 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera c)	1	30	30	
Posteggi riservati ai portatori di handicap (LR 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b)	1	30	30	
h) Totale posteggi	12	360	30	
i) Superficie di pertinenza		920		
l) Superficie totale del mercato		1280		
m) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato A-3) nella quale sono indicati:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; 2. la sua superficie complessiva; 3. il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio; 4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; 5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. 				

2. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

3. L'accesso alle aree di mercato è consentita a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

4. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi o da altro materiale.

Articolo 25

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 24.

2. L'area dovrà comunque essere accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3

Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 26

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 9/1999, articolo 12, comma 3.

2. Le presenze che l'operatore matura nella fiera saranno annotate in apposito registro.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.

4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 27

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della fiera sulla base di una graduatoria formulata, previa pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) A parità di anzianità di presenze effettive sulla fiera, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di spedizione della domanda;
- c) A parità delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione del richiedente nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

5. In conformità alla Legge Regionale 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera.

6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

7. Prima della pubblicazione del bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della Legge Regionale 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 28

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività.

Articolo 29

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 30

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della Legge Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non lo utilizzi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. In caso di fiere di durata plurigiornaliera si considera assente il concessionario che non abbia partecipato ad almeno 2/3 dei giorni di durata della fiera.

Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 31

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. L'ubicazione delle fiere, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

Fiera del Giugno aglianese				
a) Luogo di svolgimento	Aglia capoluogo			
b) Ubicazione	Zona Carabattole			
c) Svolgimento	Durata 15 gg. circa; data finale 29/06			
d) Cadenza	Annuale			
e) Giorno	-			
f) Orario:	18.00-24.00			
g) Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	23	850	36	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	8	375	40,5	
Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera c)				
Posteggi riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b)	1	35	35	
Posteggi da assegnare				
h) Totale posteggi	32	1260	32	
i) Superficie di pertinenza		10168		
l) Superficie totale del mercato		12428		
m) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato B-1) nella quale sono indicati:				
1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;				
2. la sua superficie complessiva;				
3. il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;				
4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;				
5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.				

Fiere minori:

Cimitero il Giardino (Commemorazione dei defunti)				
a) Luogo di svolgimento	Agliana			
b) Ubicazione	Presso il cimitero il giardino			
c) Svolgimento	Commemorazione dei defunti			
d) Cadenza	Annuale			
e) Giorno	-			
f) Orario:	8.00-20.00			
g) Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	1	35	35	
h) Totale posteggi	1	35	35	
i) Superficie di pertinenza				
l) Superficie totale del mercato				
m) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato B-2) nella quale sono indicati:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; 2. la sua superficie complessiva; 3. il numero, la dislocazione e le dimensione del singolo posteggio; 4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; 5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. 				

Cimitero di San Michele (Commemorazione dei defunti)				
a) Luogo di svolgimento	Agliana			
b) Ubicazione	Presso il cimitero di San Michele			
c) Svolgimento	Commemorazione dei defunti			
d) Cadenza	Annuale			
e) Giorno	-			
f) Orario:	8.00-20.00			
g) Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	1	35	35	
h) Totale posteggi	1	35	35	
i) Superficie di pertinenza				
l) Superficie totale del mercato				
m) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria(allegato B-3)nella quale sono indicati:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; 2. la sua superficie complessiva; 3. il numero, la dislocazione e le dimensione del singolo posteggio; 4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; 5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. 				

Cimitero di San Niccolò (Commemorazione dei defunti)				
a) Luogo di svolgimento	Agliana			
b) Ubicazione	Presso il cimitero di San Niccolò			
c) Svolgimento	Commemorazione dei defunti			
d) Cadenza	Annuale			
e) Giorno	-			
f) Orario:	8.00-20.00			
g) Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	1	35	35	
h) Totale posteggi	1	35	35	
i) Superficie di pertinenza				
l) Superficie totale del mercato				
m) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria(allegato B-4)nella quale sono indicati:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza; 2. la sua superficie complessiva; 3. il numero, la dislocazione e le dimensione del singolo posteggio; 4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; 5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche. 				

Cimitero di San Piero (Commemorazione dei defunti)				
a) Luogo di svolgimento	Agliaiana			
b) Ubicazione	Presso il cimitero di San Piero			
c) Svolgimento	Commemorazione dei defunti			
d) Cadenza	Annuale			
e) Giorno	-			
f) Orario:	8.00-20.00			
g) Settore	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	1	35	35	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	1	35	35	
h) Totale posteggi	2	70	35	
i) Superficie di pertinenza				
l) Superficie totale del mercato				
m) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria (allegato B-5) nella quale sono indicati:				

1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;
2. la sua superficie complessiva;
3. il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;
4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

2. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D.L.gs. n. 114/98.

3. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

4. L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

5. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi o da altro materiale.

Articolo 32

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 31.

2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 33

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese purché non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.

3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.

4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della Legge Regionale 9/1999.

Articolo 34

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della fiera sulla base di una graduatoria formulata, previa pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) A parità di anzianità di presenze effettive sulla fiera, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di spedizione della domanda;
- c) A parità delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione del richiedente nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

6. In conformità alla Legge Regionale 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 35

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera, in conformità all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale 9/1999, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura". In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 37

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. Sono individuate le seguenti fiere e fiere promozionali:

Fiera dell'antiquariato e dell'artigianato

a) Luogo di svolgimento	Agliaia capoluogo			
b) Ubicazione	Piazza Gramsci e Via Matteotti			
c) Svolgimento	1°Domenica del mese			
d) Cadenza	Mensile			
e) Giorno	-			
f) Orario:	8,00-20,00			
g) Settore:	Posteggi	Superficie mq	Superficie media mq	
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)				
Posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche (n. 10 posteggi) ed ai soggetti iscritti al registro delle imprese (n. 8 posteggi) , settore non alimentare . Specializzazione merceologica. Sono ammesse alla esposizione e alla vendita solo le merci ascrivibili ai seguenti settori merceologici: Mobili e Oggettistica, dove per oggettistica si intende: filatelia e numismatica; orologi; apparecchi radio; apparecchi fotografici; libri, riviste, giornali, stampe e altri documenti; opere di pittura, grafica, scrittura; oggetti di antichità, di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio; abbigliamento d'epoca; vecchi arnesi e attrezzi ad uso artigianale e domestico; ricambi per biciclette e moto d'epoca ed ogni tipo di oggetto usato e/o d'epoca. Nel mercato non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione o normalmente reperibile in commercio.	18	450	25	
Posteggi riservati ai portatori di handicap (LR 9/1999, articolo 5, comma 4, lettera b)	1	25	25	
Posteggi da assegnare	3	75	25	
h) Totale posteggi	22	550	25	
i) Superficie di pertinenza		2390		
l) Superficie totale del mercato		2940		
m) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria(allegato C-1)nella quale sono indicati:				
1. l'ubicazione e la delimitazione dell'area di pertinenza;				
2. la sua superficie complessiva;				
3. il numero, la dislocazione e le dimensione del singolo posteggio;				
4. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;				
5. la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.				

Fiera degli Uccelli

Luogo di ubicazione	Piazza IV Novembre			
Giorno	1° Domenica di Aprile			
Tipologia Fiera	Annuale			
Orario	8,00-20,00			
Settore	Posteggi	Superficie mq.	Superficie media mq.	
Alimentari	03	120	40	Specializzazione merceologica afferente attività venatoria e animali
Non alimentari	12	420	35	
Prodotti Agricoli	01	30	30	
Da Assegnare	16	570		
Totale posteggi		1.000		
Superficie di pertinenza				
Totale mercato		1.570		

Sagra del dolce

Luogo di ubicazione	San Niccolò – Via Magni P.zza Aldo Moro			
Giorno	2° Domenica di Aprile			
Tipologia Fiera	Annuale			
Orario	8,00-20,00			
Settore	Posteggi	Superficie mq.	Superficie media mq.	
Alimentari	08	240	30	*Da assegnare annualmente ai sensi dell'art. 35 del regolamento comunale di Commercio su aree pubbliche
Non alimentari	24	720	30	
Portatori Handicap	01	30	30	
*Soggetti non esercenti comm.su A.P.	03	90	30	
Da Assegnare	33	990	30	
Totale posteggi		2.000		
Superficie di pertinenza				
Totale mercato		2990		

Mostra dei prodotti aglianesi

Luogo di ubicazione	Piazza Niccolò Tucci			
Giorno	Periodo di 4 giorni consecutivi compreso la Festa del Santo Patrono e della domenica antecedente, ovvero, quando non coincidente, successiva alla ricorrenza			
Tipologia Fiera	Annuale			
Orario	18,00-24,00			
Settore	Posteggi	Superficie mq.	Superficie media mq.	
Alimentari	03	105	35	
Da Assegnare	03	105	35	
Totale posteggi		900		
Superficie di pertinenza				
Totale mercato		1.005		

Sagra del cioccolato

Luogo di ubicazione	San Niccolò – Via Magni P.zza Aldo Moro			
Giorno	1° Domenica di Ottobre			
Tipologia Fiera	Annuale			
Orario	8,00-20,00			
Settore	Posteggi	Superficie mq.	Superficie media mq.	
Alimentari	08	240	30	*Da assegnare annualmente ai sensi dell'art. 35 del regolamento comunale di Commercio su aree pubbliche
Non alimentari	24	720	30	
Portatori Handicap	01	30	30	
*Soggetti non esercenti comm.su A.P.	03	90	30	
Da Assegnare	33	990	30	
Totale posteggi		2.000		
Superficie di pertinenza				
Totale mercato		2990		

2. Ulteriori fiere e fiere promozionali verranno individuate con apposito provvedimento previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il provvedimento dovrà tenere conto delle medesime indicazioni contenute nelle schede di cui al comma 1).

3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D.L.gs n. 114/98.

4. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

5. L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

6. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi o da altro materiale.

Articolo 38

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 37.

2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai, pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

Titolo 5
Posteggi fuori mercato
Capo I - Norme generali

Articolo 39
Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, articolo 9, commi 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui all'art. 54 comma 2. nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) A parità di anzianità di presenze effettive sulla fiera, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di spedizione della domanda;
- c) A parità delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione del richiedente nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età.

Articolo 40
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della Legge Regionale 9/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 41
Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, in conformità all'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale 9/1999, comma 5, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Articolo 42
Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 43

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono riportati nella seguente tabella:

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza	Giorni	Posteggi	Superficie	Settore	Specializzazione merceologica
Agliaana Cimitero il Giardino	Annuale	Settimanale	Prefestivi e festivi	1	35	Non Alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	Fiori
Agliaana Cimitero di San Michele	Annuale	Settimanale	Prefestivi e festivi	1	35	Non Alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	Fiori
Agliaana Cimitero di San Niccolò	Annuale	Settimanale	Prefestivi e festivi	1	35	Non Alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	Fiori
Agliaana Cimitero di San Piero	Annuale	Settimanale	Festivi e prefestivi	1	35	Non Alimentare (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	Fiori
Agliaana San Michele (Via Panaro)	Stagionale (Giugno-Sett.)	Giornaliera		1	35	Alimentari (L.R. 9/1999, articolo 4, comma 1)	Vendita di cocomeri

2. Le caratteristiche dei posteggi sono riportate nella planimetria in allegato (D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6)

3. Ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco

4. L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

5. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi o da altro materiale.

Articolo 44

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 43.

2. L'area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per i loro spostamenti.

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietato l'uso di bancarelle per l'esposizione della merce.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.

4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 200 metri.

5. È fatto obbligo all'operatore di avere con sé l'autorizzazione e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo.

Articolo 46 **Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
a) lungo la Via G. Galilei e la Via Leonardo Da Vinci e nelle loro pertinenze;
b) qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra detta forma di commercio e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 47 **Rappresentazione cartografica**

1. Presso il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio in forma itinerante.

Articolo 48 **Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.L.gs. n.114/1998 .

Titolo 7 **Norme transitorie e finali**

Articolo 49 **Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 50 **Concessioni temporanee**

Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 51 **Validità delle presenze**

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 52 **Produttori agricoli**

1. Anche agli effetti del presente Regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e del DPR n. 300/1992.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 53 **Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 54 **Bandi Comunali**

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto conformemente al modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

2. Il Bando Comunale per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato è pubblicato all'Albo comunale per un periodo di trenta giorni.

Articolo 55 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**

1. Il Canone per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 56 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento non sanzionate dal D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 100.000.

Articolo 57 **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

Articolo 58 **Allegati**

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI AGLIANA
(Provincia di Pistoia)
**BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI E/O NEI
POSTEGGI SPARSI**
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)
IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.L.gs. 114/1998.
2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____, al giorno _____ compresi. le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione;
 - c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenze;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990;
5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.
6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata all'albo comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

A) ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DEI MERCATI

Mercato	Giorno	Numero identifi- cativo del po- steggio	Settore merceolo- gico	Superficie mq.	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori handicap	Note

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Domanda da inviare in bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di

**OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI
NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.L.gs. n. 114/1998.-**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in Via
_____, n. _____, codice fiscale n. _____ (oppure: legale rappresentante della società
_____, con sede a _____, Via _____, n. _____, C.F./P.IVA n. _____
CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio n. _____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello steso mercato per il giorno _____, della superficie di mq. _____ per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico **ALIMENTARE / NON ALIMENTARE**, nel mercato del Vostro Comune posto in _____:

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

CHIEDE INOLTRE

che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.L.gs. n. 114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L.gs. n. 114/98;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L.gs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare).

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

_____ luogo _____ data _____ firma _____

COMUNE DI AGLIANA

(Provincia di Pistoia)

BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;

- Visto l'articolo ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della /e Fiere istituite nel Comune;

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.
2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____, al giorno _____ compresi. Le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione;
 - c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
3. Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.
5. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.
6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata all'albo comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concessione, a seguito della Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

A) ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL'INTERNO DELLE FIERE.

Fiera	Giorno	Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie mq.	Riservato produttori agricoli	Riservato portatori handicap	Note

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

Domanda da inviare in bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di _____

OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____, residente in Via _____, n. ____, codice fiscale n. _____ (oppure: legale rappresentante della società _____, con sede a _____, Via _____, n. ____, C.F./P.IVA n. _____

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge nel giorno _____, per potervi effettuare l'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico **ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:**

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono _____;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

_____ luogo _____ data _____ firma

CARTOGRAFIA DEI MERCATI, DELLE FIERE E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

La presente cartografia è da considerarsi parte integrante del Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

(Legge Regionale 3 marzo 1999, 9 – art. 9, comma 2, lettera l)

Elenco degli allegati cartografici

Mercati

- A1 Mercato di Agliana del Sabato
- A2 Mercato di Agliana del Giovedì
- A3 Mercato della Ferruccia

Fiere principali

- B1 Fiera del Giugno aglianese

Fiere minori

- B2 Cimitero il Giardino (Commemorazione dei defunti)
- B3 Cimitero di San Michele (Commemorazione dei defunti)
- B4 Cimitero di San Niccolò (Commemorazione dei defunti)
- B5 Cimitero di San Piero (Commemorazione dei defunti)

Fiere promozionali

- C1 Fiera dell'Antiquariato
- C2 Fiera degli uccelli
- C3 Sagra del dolce
- C4 Mostra dei prodotti aglianesi
- C5 Sagra del cioccolato

Posteggi fuori mercato

- D1 Cimitero il Giardino
- D2 Cimitero di San Michele
- D3 Cimitero di San Niccolò
- D4 Cimitero di San Piero
- D5 Cimitero di San Michele (Via Panaro)